

ALLEGATO A

INTERVENTO CODICE 111102

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111102.

01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nelle strutture a servizio della pesca ovvero a bordo delle imbarcazioni di piccola pesca costiera volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica; o
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua

- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nelle strutture a servizio dell'attività di pesca ovvero a bordo dei pescherecci di piccola pesca costiera. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l'investimento riguardi imbarcazioni da pesca, potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della piccola pesca costiera a partire da bordo fino alla vendita del prodotto. L'operazione sostiene investimenti per dotare anche le imbarcazioni di sistemi di tracciabilità della propria produzione mediante l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;

3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti

sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55-Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera tali investimenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'opera morta delle imbarcazioni;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; trattandosi di imbarcazioni di piccola pesca costiera gli elementi migliorativi degli spazi comuni riguarderanno la coperta dell'imbarcazione e l'eventuale cabina per la conduzione dell'imbarcazione;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Criteri di selezione intervento codice 111102

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)	R8=180 C=0 R8=730 C=1		

SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	R9=SI C=1 R9=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1		
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o Nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		

¹ Di cui all'art.15, Reg.1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	C=Costo investimento per la tracciabilità/Costo totale dell'investimento		
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso PLG, decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra) (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1		
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1		
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1		
TOTALE			100	

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili, nell'ambito dell'intervento di codice 111102, le principali categorie di cui al capitolo 5.4 riguardano:

a) Spese per lavori

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa ai lavori, come di seguito illustrata.

Al momento della domanda, la progettazione dei lavori deve essere di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'opera.

Le spese per lavori sono ammesse nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Campania, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare offerte, sulla base del computo metrico, ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Queste devono riportare, per ciascuna voce di spesa, un prezzo non superiore a quello di riferimento del Prezzario Regionale, nonché il totale complessivo, e il ribasso in percentuale su tale somma, ferma restando la possibilità di indicare lo sconto specifico su singole voci di spesa, oltre alla tempistica di realizzazione, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA incorporati dal totale.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Non sono soggetti al limite previsto per i "Nuovi Prezzi" i manufatti monoblocco prefabbricati, o i manufatti in genere, che per le loro particolari caratteristiche non sono espressamente indicati nel

Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Campania; in tal caso, il computo metrico estimativo può essere sostituito da una quantificazione “a corpo”. L’importo di dette opere è inteso comprensivo di tutti gli oneri di realizzazione delle opere di fondazione, del trasporto, della posa in opera, e di ogni elemento strutturale anche prefabbricato e/o realizzato in calcestruzzo armato precompresso, nonché di ogni altro elemento necessario alla completa realizzazione fisica e funzionale dell’opera. Il bene deve essere congruo all’operazione, e il prezzo deve essere congruo al bene. Tutto questo deve essere supportato da regolare perizia asseverata del tecnico progettista debitamente datata, timbrata e sottoscritta.

Nell’acquisto “a corpo” il richiedente è tenuto all’affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare preventivi sulla base della quantificazione ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati, devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, e devono riportare la dettagliata indicazione delle dimensioni, e delle caratteristiche dell’opera prefabbricata (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, etc.), nonché dei tempi di consegna, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA incorporati dal totale.

Tutti gli operatori economici contattati per offerte e preventivi, devono essere regolari, specializzati e qualificati, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

b) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell’AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l’acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

c) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;

- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti

finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contrattati dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg.(UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg.(UE) 2021/1139.